

Comunicazione Consob n. 12094970 del 5 dicembre 2012

OGGETTO: Dati e informazioni finalizzati al computo dei contributi di vigilanza dovuti da SGR, SICAV e OICR

La CONSOB, ai sensi dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 42 commi 4 e 8, del TUF, richiede agli emittenti degli OICR di trasmettere i dati previsti nella procedura informatica "Contributi di Vigilanza SGR OICR" (di seguito anche "procedura") messa a disposizione sul sito internet dell'Istituto (<http://www.consob.it>) seguendo il percorso: Soggetti vigilati/ per le SGR, SICAV/ Contribuzione di vigilanza.

L'attivazione del flusso informativo indicato in oggetto si inserisce in un più ampio programma di razionalizzazione dei flussi informativi che attualmente vengono acquisiti dall'Istituto.

In particolare, il nuovo flusso consente agli operatori di trasmettere un dato aggiornato in merito alla base imponibile per il computo dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 evitando situazioni di incertezza.

Ciò anche in considerazione dell'elevata variabilità caratterizzante le informazioni in oggetto che, in passato, ha determinato spesso il disallineamento tra la misura dei contributi richiesti e le informazioni concernenti la reale situazione operativa dei soggetti sottoposti a vigilanza.

L'obbligo di segnalazione entra in vigore dal 2 gennaio 2013.

La suddetta procedura è corredata dal Manuale d'uso che illustra le istruzioni operative per la compilazione e la trasmissione dei dati informativi finalizzati alla contribuzione di vigilanza.

Si precisa al riguardo che:

- i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati e delle informazioni previste dalla procedura sono le SGR e le SICAV di diritto italiano nonché gli emittenti di OICR di diritto estero sia armonizzati sia non armonizzati secondo quanto stabilito dai criteri di contribuzione pro tempore vigenti;
- per accedere alla procedura dovranno essere utilizzate le credenziali (username e password) fornite dalla Consob per il sistema di Teleraccolta per gli intermediari;
- il flusso informativo dovrà essere trasmesso entro il 15 gennaio (per i dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente) e il 15 ottobre (per i dati relativi al 30 settembre) di ogni anno.

Qualora non si disponesse già di tali credenziali, ovvero si necessitasse di chiarimenti o informazioni in merito al flusso in oggetto, si prega di contattare la Divisione Intermediari presso la casella di posta elettronica contributi.risparmiogestito@consob.it.

Le richieste contenute nella presente Comunicazione hanno validità a tempo indeterminato, e verranno modificate solo nel caso in cui saranno apportati cambiamenti alle modalità di trasmissione dei dati finalizzati al computo ed al riscontro della contribuzione di vigilanza.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Vegas